

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. sulle materie poste al punto 1 dell'ordine del giorno in parte Straordinaria dell'Assemblea di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. convocata il giorno 12 marzo 2013 alle ore 11:00 in sede straordinaria in prima convocazione, ovvero, occorrendo, il giorno 13 marzo 2013 alle ore 11:00 in sede straordinaria in seconda convocazione, ovvero occorrendo, il 14 marzo 2013 alle ore 11:00 in sede straordinaria in terza convocazione, predisposta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99.**

L'ordine del giorno, indicato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - n. 15/2013 del 5 Febbraio 2013, nonché sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 5 Febbraio 2013 è il seguente:

**1. Proposta di adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate: modifica degli articoli 9, 10 e 17 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*Agli azionisti della AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.*

Signori Azionisti,

su proposta del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società (di seguito "AdF" o la "Società") siete stati chiamati, nella presente Assemblea Straordinaria, per deliberare sul punto all'ordine del giorno sopra riportato.

La seguente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99, come successivamente integrato e modificato ed in conformità all'Allegato 3A, schema 3 al medesimo Regolamento.

## **Relazione sul punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in sede Straordinaria**

### **1. Premessa**

La Legge n. 120 del 12 luglio 2011 ha introdotto alcune modifiche agli articoli 147 *ter*, 147 *quater* e 148 del D. Lgs. n. 58 del 1998, volte a garantire l'equilibrio tra il genere maschile e femminile all'interno degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate.

Le norme sulla parità tra generi devono applicarsi a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. n. 120 del 2011 e per tre mandati consecutivi; più precisamente, in occasione del primo la quota da riservarsi al genere meno rappresentato deve essere pari ad almeno un quinto dei componenti degli organi sociali mentre in occasione del secondo e del terzo la quota suddetta dovrà essere pari ad almeno un terzo.

L'individuazione delle modalità di formazione delle liste dei candidati nonché di criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi, coerenti con il nuovo dettato normativo è, peraltro, rimessa agli statuti.

Sottoponiamo, dunque, alla Vostra attenzione le seguenti proposte di modifica dello Statuto volte ad adeguare lo Statuto medesimo alle disposizioni introdotte dalla L. n. 120 del 2011.

Si precisa infine che le proposte di modifica dello Statuto di seguito illustrate non comportano l'esercizio del diritto di recesso.

## 2. Proposte di modifica dello Statuto sociale

### 2.1 Organizzazione del presente documento

Allo scopo di semplificare la valutazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale, la presente Relazione illustrerà le proposte di modifica attraverso la prospettazione, per ciascuna norma che si propone di modificare, del raffronto fra il testo attualmente in vigore ed il nuovo testo con evidenziazione delle modifiche.

### 2.2 Le singole proposte

#### 2.2.1 Proposta di modifica dell'articolo 9 dello Statuto sociale

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>TITOLO IV – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Art. 9 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea degli azionisti e composto da un numero di Consiglieri variabile da undici a tredici, nella misura che sarà stabilita in sede di nomina dall'assemblea, purché sempre in numero dispari.</p> <p>Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero pari quanto meno al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. Qualora un amministratore perda i propri requisiti di indipendenza non cesserà dalla carica, a condizione che ne dia tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e sia comunque mantenuto il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla legge o dallo statuto.</p> <p>L'assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>I Consiglieri saranno nominati sulla base di liste di tipo "A" e liste di tipo "B". In entrambe, i candidati dovranno essere progressivamente numerati.</p> <p>Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B" dovranno essere depositate presso la società almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione,</p>	<p>TITOLO IV – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Art. 9 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea degli azionisti e composto da un numero di Consiglieri variabile da undici a tredici, nella misura che sarà stabilita in sede di nomina dall'assemblea, purché sempre in numero dispari. <u>La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto del criterio di equilibrio tra generi nella misura richiesta dalla normativa vigente.</u></p> <p>Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero pari quanto meno al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. Qualora un amministratore perda i propri requisiti di indipendenza non cesserà dalla carica, a condizione che ne dia tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e sia comunque mantenuto il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla legge o dallo statuto.</p> <p>L'assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>I Consiglieri saranno nominati sulla base di liste di tipo "A" e liste di tipo "B". In entrambe, i candidati dovranno essere progressivamente numerati. <u>A pena di inammissibilità, ciascuna lista, ad eccezione di quelle aventi un numero di candidati inferiore a tre, deve presentare, per la prima nomina successiva al 12 agosto 2012 almeno un quinto dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato; per le nomine successive detta percentuale deve essere pari ad almeno un terzo dei candidati.</u></p> <p>Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B" dovranno essere depositate presso la società almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione,</p>

<p>ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</p> <p>Almeno ventuno giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, nel proprio sito internet e comunque con le altre modalità previste dalla Consob le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.</p> <p>Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.</p> <p>Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B". Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.</p> <p>Nessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo "A" e di tipo "B". L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.</p> <p>Ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B", e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Dalle liste di cui sopra saranno tratti i Consiglieri secondo le seguenti modalità:</p>	<p>ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</p> <p>Almeno ventuno giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, nel proprio sito internet e comunque con le altre modalità previste dalla Consob le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.</p> <p>Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.</p> <p>Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B". Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.</p> <p>Nessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo "A" e di tipo "B". L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.</p> <p>Ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B", e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Dalle liste di cui sopra saranno tratti i Consiglieri secondo le seguenti modalità:</p>
---	---

a) dalla lista di tipo "A" saranno tratti i tre Consiglieri appartenenti alla lista di tipo "A" che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa lista;

b) i restanti sulla base di liste di tipo "B". Qualora la lista di tipo "A" risultata prima per numero di voti contenga un numero di candidati inferiore a tre, il residuo o i residui saranno tratti dalla lista di tipo "A" risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra due liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo ed il terzo consigliere sarà il più anziano di coloro che figurano al secondo posto nell'ordine progressivo. In caso di parità di voti fra tre liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo. Ove la parità di voti sussista fra un numero di liste superiore a tre, risulteranno eletti i tre consiglieri più anziani che figurano al primo posto nell'ordine progressivo.

Alla elezione dei Consiglieri delle liste di tipo "B" si procede come segue. Qualora ottengano voti un numero di liste di tipo "B" pari o superiore a due, dalla lista di tipo "B" risultata prima per numero di voti e dalle eventuali liste di tipo "B" in qualsiasi modo ad essa collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge, non potrà comunque essere tratto complessivamente un numero di Consiglieri superiore a metà del numero dei Consiglieri da eleggere mediante le liste di tipo "B", ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Tenendo conto di tali limiti, i voti ottenuti da ciascuna lista di tipo "B" saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati

a) dalla lista di tipo "A" saranno tratti i tre Consiglieri appartenenti alla lista di tipo "A" che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa lista; fermo restando che almeno uno dei candidati tratti da detta lista deve appartenere al genere meno rappresentato, provvedendosi, in difetto, alla sostituzione secondo l'ordine progressivo della lista;

b) i restanti sulla base di liste di tipo "B". Qualora la lista di tipo "A" risultata prima per numero di voti contenga un numero di candidati inferiore a tre, il residuo o i residui saranno tratti dalla lista di tipo "A" risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra due liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo ed il terzo consigliere sarà il più anziano di coloro che figurano al secondo posto nell'ordine progressivo. In caso di parità di voti fra tre liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo. Ove la parità di voti sussista fra un numero di liste superiore a tre, risulteranno eletti i tre consiglieri più anziani che figurano al primo posto nell'ordine progressivo. Rimane in ogni caso fermo che almeno un candidato tratto dalle liste di tipo "A" deve appartenere al genere meno rappresentato, provvedendosi in caso contrario alla relativa sostituzione nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, oppure, nel caso di parità di voti, nell'ambito della lista depositata per ultima presso la sede sociale, oppure ancora, in caso di deposito contestuale, nell'ambito della lista che verrà sorteggiata dal Presidente durante l'Assemblea.

Alla elezione dei Consiglieri delle liste di tipo "B" si procede come segue. Qualora ottengano voti un numero di liste di tipo "B" pari o superiore a due, dalla lista di tipo "B" risultata prima per numero di voti e dalle eventuali liste di tipo "B" in qualsiasi modo ad essa collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge, non potrà comunque essere tratto complessivamente un numero di Consiglieri superiore a metà del numero dei Consiglieri da eleggere mediante le liste di tipo "B", ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Tenendo conto di tali limiti, i voti ottenuti da ciascuna lista di tipo "B" saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati

progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. All'esito della votazione, qualora il numero complessivo dei Consiglieri del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà come segue: (i) si verificherà anzitutto se qualcuna delle liste di tipo "B" da cui sono stati tratti almeno due consiglieri ed in cui erano compresi candidati del genere non rappresentato non abbia espresso alcun consigliere del genere meno rappresentato: se così fosse, si procederà alla sostituzione di un consigliere tratto da dette liste iniziando da quella che ha ottenuto il minor numero di voti; (ii) ove a seguito di tali sostituzioni, non venisse ancora soddisfatto il numero minimo di candidati del genere meno rappresentato previsto dalla normativa pro tempore vigente, si verificherà se dalla lista di tipo "B" che ha espresso il maggior numero di consiglieri sia stata tratta una porzione - in ogni caso arrotondata per eccesso - di candidati del genere meno rappresentato pari ad un quinto per la prima nomina posteriore al 12 agosto 2012 e successivamente pari ad un terzo dei consiglieri tratti dalla medesima lista; ove così non fosse, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo della lista; (iii) ove ancora necessario, si procederà in equal modo nei confronti della lista di tipo "B" che ha espresso il secondo maggior numero di consiglieri, e così via. Ove nel contesto delle operazioni di sostituzione sub (ii) e sub (iii) sia necessario scegliere tra liste di tipo "B" che abbiano espresso un equal numero di consiglieri, la sostituzione verrà effettuata nell'ambito della lista che ha ottenuto il minor numero di voti. Qualora, nonostante l'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse comunque rispettata la disciplina inerente l'equilibrio tra generi, l'assemblea, con le maggioranze di legge, procederà a sostituire il consigliere risultato ultimo nella graduatoria formata da tutti i Candidati delle liste di tipo "B" con un candidato proposto seduta stante dai presentatori della lista dalla quale era stato

<p>Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.</p> <p>Qualora a seguito della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, l'amministratore non indipendente eletto risultato ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato in possesso dei requisiti di indipendenza non eletto, che abbia riportato il maggior numero di voti appartenente alla medesima lista.</p> <p>I rapporti fra soci pubblici e privati saranno disciplinati in base alle previsioni dell'art. 5 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.</p>	<p><u>tratto il consigliere da sostituire, e così via.</u></p> <p>Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.</p> <p>Qualora a seguito della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, l'amministratore non indipendente eletto risultato ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato in possesso dei requisiti di indipendenza non eletto, che abbia riportato il maggior numero di voti appartenente alla medesima lista.</p> <p>I rapporti fra soci pubblici e privati saranno disciplinati in base alle previsioni dell'art. 5 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.</p>
---	--

Le proposte di variazione apportate all'art. 9 mirano principalmente ad adeguare le previsioni statutarie relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione a quanto previsto dalla L. n. 120 del 2011.

### 2.2.2 Proposta di modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 10 - Il Consiglio dura in carica tre anni e i Consiglieri sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà come segue:</p> <p>a) per la sostituzione degli amministratori tratti dalla lista "A" si applicherà quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere si applicheranno le norme di cui all'articolo 9, comma quinto e seguenti del presente Statuto. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina;</p> <p>b) se l'amministratore o gli amministratori cessati erano stati tratti da una lista "B" contenente anche nominativi di candidati non risultati eletti, la sostituzione viene effettuata mediante la cooptazione da parte del Consiglio</p>	<p>Art. 10 - Il Consiglio dura in carica tre anni e i Consiglieri sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà, <u>sempre nel rispetto dell'equilibrio tra generi</u>, come segue:</p> <p>a) per la sostituzione degli amministratori tratti dalla lista "A" si applicherà quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere si applicheranno le norme di cui all'articolo 9, comma quinto e seguenti del presente Statuto. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina;</p> <p>b) se l'amministratore o gli amministratori cessati erano stati tratti da una lista "B" contenente anche nominativi di candidati non risultati eletti, la sostituzione viene effettuata mediante la cooptazione da parte del Consiglio</p>

di Amministrazione del candidato o dei candidati originariamente non risultati eletti. Ciascun amministratore venuto meno sarà sostituito con il primo non eletto della lista in cui era stato candidato, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. I consiglieri così nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso in cui l'amministratore venuto meno sia un amministratore indipendente e con la sua cessazione venga meno anche il numero di amministratori indipendenti prescritto per legge, si procederà alla sua sostituzione nel seguente modo. Ciascun amministratore cessato sarà sostituito con il primo non eletto della lista in cui era stato candidato che sia in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano anche le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato, purché in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. I consiglieri così nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Nel caso in cui, invece, pur venendo meno un Amministratore indipendente, il numero minimo di Amministratori indipendenti prescritto in Statuto sia rispettato, si procederà alla sostituzione secondo la procedura di cui al presente articolo 10, secondo comma, lett. a) e b) che precede.

di Amministrazione del candidato o dei candidati originariamente non risultati eletti. Ciascun amministratore venuto meno sarà sostituito con il primo non eletto ed appartenente al medesimo genere della lista in cui era stato candidato, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato e nel rispetto del principio di equilibrio tra generi. I consiglieri così nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso in cui l'amministratore venuto meno sia un amministratore indipendente e con la sua cessazione venga meno anche il numero di amministratori indipendenti prescritto per legge, si procederà alla sua sostituzione nel seguente modo. Ciascun amministratore cessato sarà sostituito con il primo non eletto della lista in cui era stato candidato che sia in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano anche le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato, purché in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. I consiglieri così nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Nel caso in cui, invece, pur venendo meno un Amministratore indipendente, il numero minimo di Amministratori indipendenti prescritto in Statuto sia rispettato, si procederà alla sostituzione secondo la procedura di cui al presente articolo 10, secondo comma, lett. a) e b) che precede.

<p>Nel caso in cui per qualunque ragione non fosse possibile procedere come indicato ai commi 2 e 3 che precedono, il Consiglio potrà liberamente procedere alla chiamata per cooptazione e dovrà convocare l'assemblea affinché proceda alla definitiva sostituzione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente e venga meno il numero di amministratori indipendenti prescritto dallo Statuto, la chiamata per cooptazione e la successiva definitiva sostituzione dovrà essere effettuata solo con soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza.</p> <p>Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere, si applicheranno le norme di cui all'articolo 9, secondo comma e successivi, del presente Statuto.</p>	<p>Nel caso in cui per qualunque ragione non fosse possibile procedere come indicato ai commi 2 e 3 che precedono, il Consiglio potrà liberamente procedere alla chiamata per cooptazione e dovrà convocare l'assemblea affinché proceda alla definitiva sostituzione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente e venga meno il numero di amministratori indipendenti prescritto dallo Statuto, la chiamata per cooptazione e la successiva definitiva sostituzione dovrà essere effettuata solo con soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza.</p> <p>Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere, si applicheranno le norme di cui all'articolo 9, secondo comma e successivi, del presente Statuto.</p>
--	--

Le proposte di variazione apportate all'art. 10 mirano principalmente ad adeguare le previsioni statutarie relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione a quanto previsto dalla L. n. 120 del 2011.

### 2.2.3 Proposta di modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

<b>TESTO ATTUALE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
<p>Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, se ancora applicabile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume, a norma del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio.</p> <p>Tre sindaci effettivi e due supplenti saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, se ancora applicabile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume, a norma del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio.</p> <p>Tre sindaci effettivi e due supplenti saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.</p>



Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Almeno 21 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, nel proprio sito internet e comunque con le modalità previste dalla normativa vigente le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di regolamento e dichiari l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna lista, almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto all'albo dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e avere

Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Almeno 21 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, ovvero nel diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, nel proprio sito internet e comunque con le modalità previste dalla normativa vigente le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di regolamento e dichiari l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna lista, almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto all'albo dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e avere

esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i candidati non iscritti in tale registro debbono comunque essere in possesso dei requisiti di legge. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che, ai sensi di legge, risultino collegate tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ovvero fino al diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. In tal caso la soglia di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Nel caso di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

(b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata, secondo la vigente disciplina, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti un sindaco effettivo ed un sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa.

Nel caso in cui venga presentata e/o votata una sola lista, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno tratti tutti da tale lista.

esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i candidati non iscritti in tale registro debbono comunque essere in possesso dei requisiti di legge. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna delle due sezioni delle liste, ad eccezione di quelle che considerando entrambe le sezioni contengono un numero di candidati inferiore a tre, deve essere composta, a pena di inammissibilità, in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che, ai sensi di legge, risultino collegate tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ovvero fino al diverso termine eventualmente stabilito o richiamato da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. In tal caso la soglia di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Nel caso di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

(b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata, secondo la vigente disciplina, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti un sindaco effettivo ed un sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa.

Nel caso in cui venga presentata e/o votata una sola lista, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno tratti tutti da tale lista.

In ogni caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in possesso, al momento della presentazione delle liste, del maggior numero di azioni.

Nell'ipotesi in cui non si possa procedere alle nomine quali disciplinate dal presente articolo, tali nomine verranno effettuate dall'Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia.

Laddove non fosse possibile, per qualunque ragione, procedere alla nomina del Presidente del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, provvederà l'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello dimissionario o decaduto. Il Sindaco così nominato resterà in carica fino alla scadenza del triennio in corso. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti nell'ambito della stessa lista del Sindaco venuto meno e, comunque, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi.

In ogni caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in possesso, al momento della presentazione delle liste, del maggior numero di azioni.

All'esito della votazione qualora il numero dei sindaci effettivi del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà a sostituire il sindaco eletto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e di ordine progressivo maggiore con quello, inserito nella medesima lista e nella sezione sindaci effettivi, appartenente al genere meno rappresentato. Qualora, nonostante l'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse comunque rispettato l'equilibrio tra generi, l'assemblea, con le maggioranze di legge, sorteggerà tra i sindaci effettivi eletti uno facente parte del genere più rappresentato e lo sostituirà con un candidato appartenente al genere meno rappresentato proposto seduta stante dai presentatori della lista dalla quale era stato tratto il sindaco da sostituire.

Nell'ipotesi in cui non si possa procedere alle nomine quali disciplinate dal presente articolo, tali nomine verranno effettuate dall'Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia nel rispetto del principio della parità dei generi.

Laddove non fosse possibile, per qualunque ragione, procedere alla nomina del Presidente del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, provvederà l'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista e dello stesso genere di quello dimissionario o decaduto. Il Sindaco così nominato resterà in carica fino alla scadenza del triennio in corso. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti nell'ambito della stessa lista del Sindaco venuto meno e, comunque, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi.

<p>Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30.3.2000 n. 162, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.</p>	<p>Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30.3.2000 n. 162, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.</p>
--	--

Le proposte di variazione apportate all'art. 17 mirano principalmente ad adeguare le previsioni statutarie relative alla nomina del Collegio Sindacale a quanto previsto dalla L. n. 120 del 2011.

\*\*\*\*\*

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A. delibera di approvare le proposte di modifica degli articoli 9, 10 e 17 dello Statuto sociale, secondo la formulazione riportata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, allegata al verbale".

Firenze, 29 gennaio 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Vincenzo Manes